UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZIONE AFFARI IMMIGRAZIONE

N.r. di ruolo 52435/17

Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Antonietta De Vito, a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti e rilevato che, con ricorso depositato in data 08.08.2017, nato in il , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Vengu, con studio in Milano, alla Via dei Salici n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato come da delega posta in calce al ricorso, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione n. prot. emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il e notificato in pari data, con cui ne è stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

rilevato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento, assumendone l'illegittimità per:

- violazione dell'art. 13 comma 7 e dell'art. 2 commi 6 e 7 D. Lgs. n. 286/1998 per non essere stato il provvedimento impugnato tradotto in una lingua dal medesimo conosciuta, ma solo nella lingua inglese, nonchè per l'omessa indicazione dell'impossibilità di tradurlo nella lingua d'origine del cittadino extracomunitario per indisponibilità di un traduttore;
- assenza di delega in capo al soggetto firmatario del provvedimento impugnato;
- irragionevolezza per travisamento dei fatti.

rilevato che la Prefettura di Milano si è costituita in giudizio, per il tramite della Questura di Milano, mediante il deposito di controdeduzioni (e relativa documentazione) con le quali è stato chiesto, in buona sostanza, il rigetto del ricorso assumendo la legittimità del provvedimento opposto;
sentita la difesa di fiducia dell'opponente alle udienze tenute ed esaminata la documentazione prodotta, anche su richiesta di questo Giudicante, dalla resistente;

OSSERVA

Come già indicato *supra* lamenta l'opponente, con il primo motivo di ricorso- il cui esame risulta assorbente-, la violazione dell'art. 13 comma 7 e dell'art. 2 commi 6 e 7 D. Lgs. n. 286/1998 per non essere stato il provvedimento impugnato tradotto in una lingua dal medesimo conosciuta, ma solo nella lingua inglese e per non stata indicata l'impossibilità di tradurlo nella lingua d'origine per indisponibilità di un traduttore.
A fronte di detta specifica eccezione, assume l'opposta come il decreto sia stato tradotto nella lingua inglese indicata dal nel foglio notizie come "lingua preferita per le notifiche".
Ora, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "*in tema di espulsione amministrativa la mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del D. Lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata e secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione ... tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla*

comunicazione della decisione in concreto assunta" (così da ultimo, ordinanza Corte Cassazione, Sez. VI, n. 22405/2017).

Nella specie nessuna di queste circostanze ricorre e la dichiarazione del giovane cittadino extracomunitario (neppure ventenne), giunto nel territorio nazionale in data - indi all'incirca da un mese da quando veniva raggiunto dal provvedimento di espulsione- di conoscere la lingua italiana appare inveritiera e contraddittoria con la scelta della lingua inglese per le notifiche. Pertanto, la mera dichiarazione di conoscere la lingua italiana in un verbale non sottoscritto dall'opponente, non può giustificare automaticamente la traduzione in una lingua veicolare in assenza di una valida motivazione circa la mancata traduzione nella lingua nazionale dellos traniero. Come affermato dalla girisprudenza di legittimità *"è onere dell'amministrazione attestare motivatamente l'indisponibilità della traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua del destinatario e, qualora questa attestazione risulti giustificata, di tradurre il provvedimento in una lingua veicolare* (sent. citata supra, nonchè Cass. Civ., ordinanza 241170 del 2010).

Sulla scorta delle argomentazioni esposte il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del decreto di espulsione n. prot. 23138/2017 emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 19.07.2017 e notificato in pari data.

Visto l'art. 18 comma 4 D.lgs n. 150/2011, ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando il compenso come da separato provvedimento.

Si reputano sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano il 19.07.2017

-notificato in pari data- nei confronti di nato in

Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando il compenso come da separato provvedimento.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 05.01.2018.

Il Giudice Onorario di Pace

Dott.ssa Antonietta De Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 09 GEN. 2018

IL CANCELLIERE
(Dott. Vito MERRA)